

# ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

## Riaccertamento straordinario dei residui

Il giorno 21 luglio 2016, il revisori dei conti, nominato dalla Giunta provinciale di Trento con delibera n. 94 di data 3 febbraio 2014, per procedere al controllo sulla determinazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011.

Ricevuta in data 21 luglio 2016 la bozza di determinazione del direttore dell'Ente relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2016, con allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
- ✓ Risultato di amministrazione al 1/1/2016 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;

Considerato che l'articolo 3 comma 7, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che:

«al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2016<sup>1</sup> al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, .....omissis....., con delibera di Giunta<sup>2</sup>, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2015, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- ✓ a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2016. ....Omissis..... Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicato la natura della fonte di copertura;
- ✓ b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2016, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- ✓ c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2016-2018 e .....omissis ....., in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- ✓ d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- ✓ e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

---

<sup>1</sup> La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, a partire dall'esercizio 2016, le nuove disposizioni in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili" previste dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011; conseguentemente le Agenzie e gli Enti strumentali della Provincia sono tenuti ad adottare, con la medesima decorrenza, i principi previsti dal suddetto decreto.

<sup>2</sup> Per le Agenzie e gli Enti strumentali della Provincia Autonoma di Trento il riaccertamento è un'attività gestionale meramente ricognitiva. Quindi non è il CDA bensì il direttore/Giunta esecutiva (per gli Enti parco) ad adottarlo.

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di determinazione in oggetto con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni attestata dal responsabile di spesa e di entrata.

Il revisore dei conti procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

## 1 - RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dal rendiconto 2015 che sarà approvato dal Direttore dell'Ente il 22 luglio 2016, emerge un risultato di amministrazione così composto:

	GESTIONE COMPLESSIVA
SALDO CASSA INIZIALE	395.054,24
RISCOSSIONI	2.660.689,19
TOTALE ENTRATE	3.055.743,43
PAGAMENTI	2.910.218,32
SALDO DI CASSA AL 31/12/2015	145.525,11
RESIDUI ATTIVI (+)	1.963.612,26
RESIDUI PASSIVI (-)	1.483.152,53
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015</b>	<b>625.984,84</b>

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015(a)</b>		<b>625.984,84</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	<b>159.319,26</b>
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c ) <sup>(1)</sup>	(+)	<b>373.187,33</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	<b>95.600,00</b>
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	<b>418.658,68</b>
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) <sup>(7)</sup>	(+)	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) <sup>(2)</sup>	(-)	<b>323.058,68</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2016 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + ( c ) -(d)+ (e) + (f) -(g)</b>		<b>839.852,91</b>

### 1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

I residui attivi confermati nel riaccertamento straordinario devono essere verificati rispetto all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità. A tal fine il punto 5) lettera b) del

punto 9.3 del principio contabile 4/2 prevede che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sia determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Si prede atto che in sede di riaccertamento straordinario la determinazione dell'accantonamento da disporre a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità a valere sul risultato di amministrazione deve essere effettuata operando come segue:

- assumendo a riferimento, per ciascuna categoria di entrata, i residui attivi risultanti successivamente al riaccertamento straordinario;
- a calcolare in corrispondenza di ciascuna categoria di entrata, la media del rapporto tra incassi in conto residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- ad applicare all'importo complessivo di ciascuna categoria dei residui, risultanti dal riaccertamento, una percentuale pari al complemento a 100 della media sopra calcolata.

Tale importo non deve essere stanziato in competenza e rimane accantonato come quota del risultato di amministrazione non applicata al bilancio.

Il revisore dei conti prende atto che ai fini del calcolo non sono stati considerati:

- i residui attivi da pubblica amministrazione
- i residui attivi coperti da garanzia assicurativa o analoghe forme di garanzia
- i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del Principio Contabile 4/2, relativi a entrate tributarie rimosse per autoliquidazione dei contribuenti
- i residui attivi riscossi interamente al momento del riaccertamento straordinario
- i residui attivi per entrate vincolate "a rendicontazione" il cui importo coincide sempre con quello delle spese sostenute

Sulla base dei risultati conseguiti pertanto non risulta necessario effettuare alcun accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto non ricorrono tipologie di entrate diverse da quelle escluse sopra elencate.

## **2 - DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)**

Il revisore dei conti prende atto che la determinazione del fondo pluriennale vincolato è stata effettuata operando come segue, distintamente per ciascun titolo dell'entrata e della spesa come segue:

- avendo a riferimento i residui attivi e passivi reimputati agli esercizi in cui sono esigibili;
- calcolando per ciascun titolo la differenza positiva tra i residui passivi reimputati e i residui attivi reimputati;
- operando la somma delle predette differenze positive.

L'importo del fondo pluriennale vincolato risulta pari a euro 323.058,68, come risulta dal prospetto 5/1.

Il revisore dei conti ha proceduto alla verifica a campione dei residui attivi e passivi reimputati.

### **3- CONCLUSIONI**

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il revisore dei conti esprime un parere favorevole sulla bozza di provvedimento relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione al 1/1/2016.

Il revisore dei conti

dott.ssa Zaira Meloni

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso APPA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.*